

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA

**I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
ALL'INTERNO DELL'OGS.**

Il Presidente dell'OGS ha convocato i rappresentanti delle OO.SS. di seguito precisate:

- FLC CGIL
- FIR CISL
- UIL PA - UR
- USI RdB-Ricerca
- UNIRI EX ANPRI

per la definizione delle questioni attinenti il numero, le modalità di designazione o di elezione, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza all'interno di OGS.

A conclusione del confronto sindacale

tra

l'Amministrazione dell'OGS, rappresentata dal Presidente in carica, prof. Iginio Marson e dal Direttore Generale dott. Tiziana Maier

e

i rappresentanti delle OO.SS.

- FLC CGIL
- FIR CISL
- UIL PA – UR

e tra

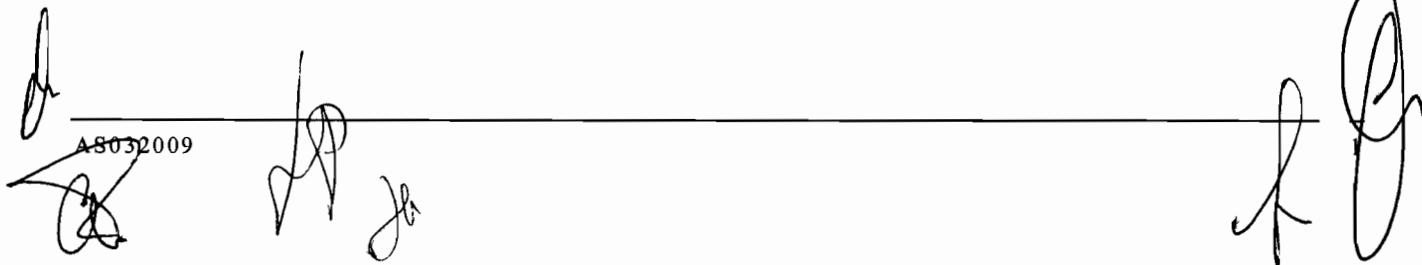
l'Amministrazione dell'OGS, rappresentata dal Presidente in carica, prof. Iginio Marson e dal Direttore generale dott. Tiziana Maier

ed

il rappresentante dell'OS.

- USI RdB-Ricerca

le parti sottoscrivono il contratto collettivo decentrato nel testo allegato.



A horizontal line with several handwritten signatures above it. On the left, there is a stamp that reads "A8032009".

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA

Premesso

- che l'art. 23, I comma, CCNL 2002-2005, prevede espressamente *“il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutti gli enti del comparto, è individuato con le modalità di cui al Dec. Leg.vo n. 626/92 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora successivi accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le OO.SS. del comparto.”*
- che l'art. 47 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), ed in particolare il comma 5, Dec. Leg.vo 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) il quale così prevede *“Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ... sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.”*;
- che l'art. 47 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), ed in particolare il comma 7, Dec. Leg.vo 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) il quale così prevede *“In ogni caso il numero minimo di cui al comma 2 (= rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) è il seguente: ... b) 3 rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 lavoratori.”*;
- che il personale in servizio presso l'OGS risulta essere superiore a 200 unità;

tutto ciò premesso

tra Amministrazione ed Organizzazioni Sindacali

si concorda quanto segue:

Art. 1

Numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in sede di prima applicazione.

Tenuto conto

che dall'applicazione dell'art. 47, in premessa citato, discende che per quanto concerne l'OGS il numero minimo dei rappresentati per la sicurezza non possa essere inferiore a tre;

valutata

la peculiare e variegata attività lavorativa dell'Ente che si svolge in campi scientifici e tecnologici diversi e variamente complessi così da ritenere ragionevole la designazione di un numero di rappresentanti dei lavori per la sicurezza superiore al numero minimo previsto, ponendo gli stessi in relazione alle rappresentanze sindacali esistenti all'interno dell'Ente;

le parti concordano

di procedere, in sede di prima applicazione, alla individuazione di un numero di rappresentanti di lavoratori per la sicurezza pari al numero delle organizzazioni sindacali di categoria aventi rappresentanza sindacale interna.



AS032009





2

Art. 2

**Durata dell'incarico di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
in sede di prima applicazione del presente accordo.**

In sede di prima applicazione le parti stabiliscono di procedere all'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza utilizzando lo strumento della designazione di parte sindacale e pertanto ogni organizzazione sindacale di categoria avente rappresentanza sindacale interna provvederà a comunicare all'Amministrazione dell'OGS il proprio designato per tale funzione individuato tra il personale dipendente dell'OGS a tempo indeterminato o determinato.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza così individuati in sede di prima applicazione, rimarranno in carica a decorrere dalla data dell'Atto del Presidente dell'Ente, con il quale verranno formalmente recepite le designazioni di parte sindacale sino al 30/11/2010.

Art. 3

Procedura a regime.

Le parti si riservano di definire con accordo successivo la procedura da applicare a regime per l'individuazione dei rappresentanti per la sicurezza all'interno dell'OGS.

----- *** -----

Per le OO.SS.:

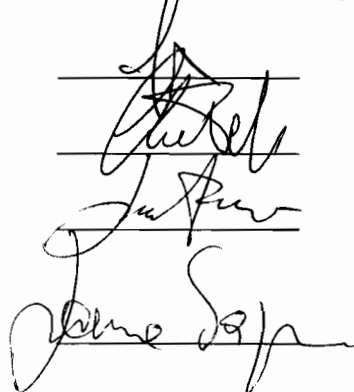
FLC CGIL

FIR CISL

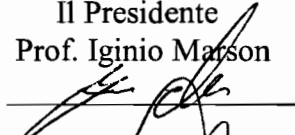
UIL PA - UR

USI RdB - Ricerca

Per l'Amministrazione:



Il Presidente
Prof. Iginio Marson



Il Direttore Generale
Dott. Tiziana Maier

- 7 APR. 2009